

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Cont. N. 37/12
Dep. 6 GEN. 2012
Cron. 152/12
Rep. 102/12

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trieste, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale iscritto al n. 479/2011, promosso con ricorso depositato in data 16.2.2011

DA

, nato a , il

, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Chiara Pigato del Foro di Bassano del Grappa e dall'avv. Igor Brunello del Foro di Vicenza, domiciliato in Trieste presso l'avv. Marco Fazzini, per procura a margine del ricorso;

ricorrente;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, domiciliato ex lege presso la predetta Commissione;

resistente;

in punto: impugnazione della decisione della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia e riconoscimento

dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria o del diritto d'asilo.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: in via principale, annullare la decisione nr. Id VI 0000049 del 27.10.2010, notificata il 20.1.2011, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia (in seguito indicata anche come Commissione) decideva di non riconoscere la protezione internazionale al sig. . Accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare di tutti i requisiti di cui all'art. 1 Convenzione di Ginevra e 2 D.Lgs. 251/2007 c, per l'effetto, riconoscergli lo status di rifugiato. In via subordinata: annullato il provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare di tutti i requisiti di cui agli artt. 2, comma 2 e 14 D.Lgs. 251/2007 c, per l'effetto, riconoscergli lo status di "persona cui è accordata la protezione sussidiaria". In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che al ricorrente, in , è impedito l'esercizio effettivo delle libertà democratiche. Per l'effetto riconoscergli il diritto d'asilo di cui all'art. 10, comma 2 Cost.. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 5 c. 6 TUI, con conferma della decisione della Commissione sul punto.

Per il Ministero resistente: si ribadisce la piena legittimità e correttezza della decisione di questa Commissione Territoriale, adottata all'unanimità in data 27.10.2010, con la quale è stata concessa al richiedente la protezione umanitaria.

2 

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale Ordinario di Trieste, depositato il 16.2.2011, _____ ha esposto di essere cittadino _____, di etnia hutu, nonché sacerdote cattolico; negli anni ottanta aveva vissuto a Roma, ove si era laureato, nel 1988, presso la _____; negli anni novanta era stato rettore del _____, una delle più prestigiose scuole _____. Il ricorrente, riassunte le vicende del continuo conflitto interetnico tra maggioranza hutu e minoranza tutsi, che ha afflitto il Ruanda dall'epoca della colonizzazione tedesca e belga, si è soffermato sulle tragiche vicende della guerra civile del 1994, che comportò lo sterminio di oltre 800.000 tutsi, etnia minoritaria che, nondimeno, riuscì a prendere il potere, con conseguente esodo di circa due milioni di profughi hutu. Ha poi esposto il ricorrente che, nel corso della guerra civile del 1994, dopo aver dato asilo nella scuola da lui diretta a centinaia di persone, senza distinguere tra etnie di appartenenza, era stato costretto a fuggire nel sud del Ruanda, indi, alla fine di giugno di quell'anno, nel Congo, da dove si era poi trasferito nel Camerun; qui era stato arrestato, nel marzo 2002, su mandato del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, cui era stato segnalato come responsabile del genocidio dei tutsi nel 1994; era rimasto ristretto in una struttura carceraria dell'ONU, in Tanzania, sino al 17.11.2009, data della sua assoluzione, divenuta definitiva. Tale assoluzione era stata deplorata dal governo ruandese _____, che lo avevano dipinto come cattivo maestro della popolazione hutu, da lui ispirata al genocidio dei tutsi. Una volta assolto e liberato, aveva ottenuto dall'ambasciata italiana di _____ un lasciapassare e un visto d'ingresso; giunto in Italia il _____, aveva proposto il giorno successivo la domanda di protezione internazionale; la Commissione Territoriale di Gorizia lo aveva convocato

per due volte, per meglio chiarire la sua storia personale, del resto nota a livello internazionale, ma, all'esito, aveva ritenuto di riconoscergli unicamente la protezione umanitaria. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della decisione della Commissione, per violazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, degli artt. 2, 3, 5, 5 del D.Lgs. n. 251/2007, della Direttiva 2005/83/CE, dell'art. 3 della L. n. 241/1990, ricorrendo tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, posto il rischio di persecuzione nel quale egli sarebbe incorso in caso di rientro in Ruanda, rischio riconosciuto dalle stesse istituzioni internazionali. Appariva altresì evidente la contraddittorietà e carenza della motivazione della decisione, che, da un canto, aveva negato lo status di rifugiato, ricorrendo a frasi fatte, dall'altro, non aveva esplicitato le ragioni umanitarie che avevano giustificato la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno. Sostenuta, in via subordinata e gradata, la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, del diritto d'asilo e della protezione umanitaria, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.

Il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati all'interessato e al Ministero dell'Interno e comunicati al Pubblico Ministero ed alla Commissione di Gorizia; il Ministero si è costituito, sostenendo la legittimità del suo operato.

Nell'udienza in camera di consiglio, sentiti il ricorrente ed il suo difensore, il giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo D.L.vo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

E' invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non

può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”; più precisamente, secondo il citato art. 14 “sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Da tenere distinta dalle predette posizioni è invece quella corrispondente al cd. “diritto di asilo”, che pure costituisce diritto dell'individuo riconosciuto nell'ordinamento internazionale, nonché dall'art. 10 della nostra Costituzione, nei confronti di chiunque provenga da un Paese in cui non è consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema persecuzioni. Peraltro, l'assenza allo stato di una normativa ordinaria e secondaria di attuazione non osta a che l'immediata precettività della norma costituzionale trovi comunque riscontro alla luce della legislazione in tema di rifugiati; questa, invero, stabilisce un iter procedimentale che accomuna le due pur ontologicamente diverse figure del rifugiato e dell'asilante, con particolare riferimento al rilascio del permesso provvisorio in attesa che si accertino i requisiti per il riconoscimento del relativo status, nonché al divieto di espulsione nelle more; sicché, in definitiva, come bene evidenziato da Cass., sez. I civ., 25.8.2006, n. 18549, “Il diritto di asilo deve pertanto intendersi come diritto soggettivo di accedere al territorio dello Stato, al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato, e non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, previsto dall'art. 1, comma 5 d.l.30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990 n. 39, per la durata della relativa istruttoria, con la conseguenza che l'esito

negativo della procedura priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest'ultimo strumentale a consentire la permanenza nel territorio dello Stato solo fino all'esito della procedura". Nello stesso senso, Cass., sez. I civ., 1.9.2006, n. 18940; Cass., sez. I civ., 25.11.2005, n. 25028, che ribadisce che "il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico... Si tratta, dunque, di un diritto attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano nella nozione di rifugiato politico ai sensi della convenzione predetta e, di conseguenza, risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico".

Nella domanda di protezione internazionale, formalizzata il
presso la Questura di _____, il ricorrente, identificato con lasciapassare
rilasciato dall'ambasciata italiana in Tanzania, ha riferito di essere cittadino
ruandese, di etnia hutu, di essere _____, di essere
partito dal Ruanda nel giugno _____, in seguito soggiornando sino all'agosto
_____, dall'agosto _____, dal marzo
_____, da dove aveva raggiunto l'Italia,
in data _____, mediante un visto d'ingresso ottenuto tramite il Tribunale
dell'ONU. Nella memoria allegata alla domanda, il ricorrente, ricordato il
periodo di _____ in Italia, conclusosi con _____ nell'ottobre
1988, nonché il rientro in Ruanda, dal gennaio 1989,
_____, ha riferito di essere stato costretto a fuggire
nella Repubblica Democratica del Congo alla fine del giugno _____, mentre
infuriava in Ruanda una sanguinosa guerra civile, costellata da continui
massacri di civili e _____, per poi trasferirsi _____, il

, per allontanarsi ulteriormente dalla pericolosissima situazione del suo paese d'origine. Come molti altri , era però rimasto vittima di false accuse, che avevano portato al suo arresto da parte della polizia del ed al successivo trasferimento presso il carcere del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, con sede in Arusha, Tanzania; dopo aver atteso per cinque anni il processo, all'apertura dello stesso, il , il procuratore aveva mutato le accuse; egli era comunque riuscito a dimostrare l'infondatezza di ogni imputazione nei suoi confronti ed era stato completamente assolto il , con sentenza contro la quale il procuratore non aveva interposto appello. Il ricorrente ha sottolineato che il governo in carica in Ruanda aveva fomentato la protesta della popolazione contro la sua assoluzione, esortando i cittadini ruandesi a non recarsi più ad Arusha per testimoniare ed ha sostenuto che, in caso di rientro in patria, sarebbe stato ucciso.

Il ricorrente è stato sentito una prima volta dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, nella seduta del 4.6.2010; richiamato quanto esposto nella memoria d'anziché citata e consegnata la documentazione in essa richiamata in ordine alla sua storia personale, egli ha ulteriormente precisato che, dopo la sua liberazione, conseguente all'assoluzione, era rimasto in Tanzania, in una residenza gestita dall'ONU; dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda dipendeva, infatti, anche una struttura il cui compito era quello di tutelare l'incolumità delle persone assolte. Egli aveva chiesto a Vicenza di essere accolto, perché suo fratello, divenuto cittadino italiano, era stato (prima del suo decesso, avvenuto nel 1996) medico presso l'ospedale di Vicenza e poteva contare su alcune amicizie a Vicenza locale; nel marzo 2010 era stato informato della concessione di un visto per raggiungere l'Italia.

Il : il ricorrente è stato nuovamente convocato dalla Commissione Territoriale di Gorizia, per rispondere a domande volte a meglio chiarire il pericolo paventato dal ricorrente in caso di rientro in patria.

La Commissione ha ritenuto che il ricorrente abbia posto a motivo dell'espatrio *"fatti e circostanze che non integrano le previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra"* e che egli non abbia in particolare fornito *"argomenti che possano far ritenere sussistente la possibilità di andare incontro a persecuzioni, nei sensi della predetta convenzione, in caso di eventuale ritorno in Patria"*, in quanto *"il richiedente espone episodi che attengono ad un periodo oramai trascorso e, nel mutato contesto politico-civile del suo Paese, non costituiscono motivo di temere in patria nuove persecuzioni, ma si inquadrano nel clima di tensioni e contrasti tra una pluralità di gruppi o fazioni susseguente al momento di gravi disordini interni e di violente agitazioni che hanno sconvolto il Paese"*. La Commissione non ha ravvisato *"parametri dai quali desumere il concreto rischio di danno grave alla persona, così come qualificato dall'art. 14 del prefato Decreto Legislativo"*, ritenendo che *"i rischi che l'istante lamenta non sono dissimili da quelli che potrebbero riguardare la generalità dei suoi compatrioti e che quindi la richiamata correlazione non si può ritenere sussistente"*. Esclusa la possibilità di riconoscere gli status di rifugiato o di avente diritto alla protezione sussidiaria, la Commissione ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie si evidenziassero *"senza dubbio alcuno....gravi motivi di carattere umanitario"*, che, tuttavia, come correttamente evidenziato nel ricorso, non sono stati in alcun modo esplicitati nel contesto del provvedimento.

La motivazione addotta dalla Commissione a sostegno del suo provvedimento non può essere condivisa.

Si osserva, ad ogni buon conto, che il presente giudizio non ha certo natura impugnatoria, avendo invece ad oggetto, come già sopra ricordato, lo status di rifugiato, riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, rispetto al quale tutti i provvedimenti assunti dagli organi competenti hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, di talché l'eventuale illegittimità della decisione della Commissione non esime certo il richiedente la protezione dall'assolvere agli oneri assertivi e probatori che si vanno ad esporre, né il giudice dal valutare nel merito la sussistenza dei presupposti l'accoglimento dell'istanza dello straniero.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato è necessaria una precisa correlazione tra la situazione specifica del richiedente e le condizioni politiche, sociali e normative del paese di provenienza, senza che sia possibile far ricorso al notorio od inferire la situazione individuale da quella generale di un paese (Cass., sez. I. civ., 20.12.2007 n. 26822). L'art. 3 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251 ribadisce che l'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale. La medesima norma, tenendo conto delle gravi difficoltà che possono sussistere, proprio laddove la persecuzione è più forte, nell'assolvere all'onere probatorio, dispone che "qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente

ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il ricorrente è, in generale, attendibile". La sentenza delle SS.UU. Civ. 21.10.2008 n. 27310 ha sottolineato come l'art. 3 escluda che nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale possano applicarsi il principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, nonché preclusioni ed impedimenti processuali, ma la valorizzazione dei poteri istruttori del giudice si riferisce all'acquisizione d'ufficio di informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica dei paesi di provenienza. Il ricorrente, pertanto, deve fornire quanto meno la prova di elementi gravi precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali, sulla base dei quali il giudice potrà, con l'aiuto di informazioni sulla situazione generale del Paese acquisite d'ufficio, fondare argomentazioni presuntive quanto alla pregressa sussistenza di atti di persecuzione o di gravi danni alla persona e di pericolo concreto, effettivo ed attuale, di ulteriore perpetrazione degli stessi in caso di rimpatrio del ricorrente. Nel citato arresto è stato altresì evidenziato che nella normativa di derivazione comunitaria la diligenza e la buona fede del richiedente costituiscono elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio.

Tra i numerosissimi procedimenti in materia di protezione internazionale sin qui definiti da questo giudice, quello in esame si staglia per la completezza e la particolare autorevolezza della documentazione prodotta, che conferma in ogni particolare la vicenda personale narrata dal ricorrente, del resto ampiamente esposta nel sito del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR, nell'acronimo inglese, TPIR in quello francese), istituito l'8.11.1994, con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 955, con sede ad Arusha, in Tanzania, per giudicare i responsabili del

genocidio ruandese e di altre gravi violazioni dei diritti umani commessi sul territorio ruandese o da cittadini ruandesi negli stati confinanti tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 1994, composto da giudici di varie nazioni dei cinque continenti, escluso il Ruanda. I documenti archiviati sul sito del predetto Tribunale relativamente all'odierno ricorrente, consultati da questo giudice, confermano che: -egli fu arrestato a Yaoundé, nel Camerun, il 21.3.2002, sulla base di un mandato di arresto emesso dal Tribunale e venne tradotto il
nella struttura detentiva annessa all'istituzione giudiziaria ad Arusha; -l'atto di accusa iniziale addiceva all'odierno ricorrente di aver concorso all'organizzazione di massacri di Tutsi nella prefettura di Butare nel corso del 1994, in qualità di capo di un gruppo di assassini denominato i Dragoni o Squadrone della morte, responsabile di numerosi massacri di persone di etnia tutsi nella zona del Collège Christ-Roi, nonché di aver ucciso più religiosi che facevano parte del predetto Collège; -il 2.10.2006 il procuratore aveva chiesto di modificare l'atto di accusa, facendo cadere le imputazioni relative ai più gravi episodi ascrittigli, ricondotti al genocidio ed ai crimini contro l'umanità e chiedendo di introdurre nuove accuse, in relazione alla sua posizione di superiore gerarchico del Collège; il Tribunale aveva autorizzato la modifica delle imputazioni, mediante ritiro delle accuse più gravi, rigettando la richiesta per il resto; -con sentenza del 17.11.2009, all'esito di un dibattimento nel corso del quale furono sentiti 19 testimoni dell'accusa e 24 della difesa, l'odierno ricorrente è stato completamente assolto dalle gravissime imputazioni rimaste a suo carico (partecipazione a riunioni di estremisti ed a blocchi stradali, numerosi omicidi) e, conseguentemente, immediatamente liberato, dopo sette anni e mezzo di detenzione.

A fronte della valutazione della Commissione, secondo cui il tempo

trascorso dal genocidio del 1994 ed il mutato contesto politico-civile del Ruanda consentirebbero di escludere il timore di nuove persecuzioni, giova evidenziare che risulta documentato che l'assoluzione in prima istanza dell'odierno ricorrente, contro la quale il procuratore non ha inteso interporre appello (assoluzione pressoché contemporanea al proscioglimento in grado di appello di Zigiranyirazo) ha suscitato la forte ed indignata reazione di associazione no profit riconosciuta dal governo ruandese (che invece reprime brutalmente le organizzazioni non governative non allineate sulle sue posizioni, come evidenziato nel Report 2011 di Freedom House, più oltre citato), associazione il cui scopo è rappresentato dalla preservazione della memoria del genocidio dei tutsi del 1994, dall'aiuto ai sopravvissuti al genocidio, dalla prevenzione del genocidio (così definisce il suo ruolo la stessa Ibuka, nel suo sito Internet).

Nei siti di allAfrica.com, rwamucyo.com, rwandagateway.org, arushatimes.co.tz, newtimes.co.rw, si rinvencono documenti, solo in parte prodotti dallo stesso ricorrente, nei quali si evidenzia che Ibuka ha organizzato, in relazione a tali assoluzioni, una manifestazione di protesta a Kigali contro quelle che ha descritto come le negligenze del Tribunale Penale Internazionale, annunciando la sospensione della collaborazione sino allora consistita nel fornire buona parte dei testimoni escussi dall'organo giudiziario internazionale, se le decisioni assolutorie non fossero state riviste. In particolare, dal sito newtimes.co.rw, si è appreso che il presidente di Ibuka, Simburudari, si è rivolto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sollecitando allo stesso un'attenta analisi sull'operato del Tribunale, affinché continuassero a far parte dello stesso soltanto giudici competenti in grado di essere imparziali, lamentando che gli inquirenti del Tribunale avessero palesato la tendenza a travisare l'evidenza e che i giudici avessero trascurato

le testimonianze dei sopravvissuti al genocidio, dando credito alle versioni di persone vicine ai sospettati di genocidio; Simburudari ha altresì sollecitato il governo ruandese a sostenere le sue doglianze presso il Consiglio di Sicurezza.

Ed ancora, deve tenersi conto che nel documento del predetto Tribunale Penale Internazionale, denominato "*The ICTR's challenges in the re location of acquitted persons, released prisoners and protected witnesses*", presentato nel novembre 2008 (doc. 7 del ricorrente) si legge che uno dei compiti più delicati da perseguire era rappresentato dalla riallocazione delle persone assolte dal Tribunale; nel documento si citano cinque prosciolti sino a quella data, per nessuno dei quali si è prospettato un rientro in Ruanda, essendone stati accolti quattro in diversi Stati europei, previ negoziati bilaterali, mentre la riallocazione del quinto si era rivelata a tal punto difficile da determinarne la permanenza in Tanzania, sotto la protezione dello stesso Tribunale, in attesa di poter trovare un'altra soluzione. La motivazione adottata dalla Commissione è evidentemente incompatibile con la decisione delle Istituzioni Internazionali di non rimpatriare in Ruanda alcuno degli imputati assolti dal Tribunale Internazionale, nonché con la determinazione generale di ogni Stato di non concedere l'extradizione in Ruanda di sospettati di genocidio (quest'ultima informazione è ricavabile dal Report 2010 di Amnesty International, prodotto sub 6).

Quanto al contesto politico-sociale attuale del Ruanda, nel più recente dei rapporti archiviati sul sito ecoinet, quello di Freedom House, "*Countries at the Crossroads 2011: Rwanda*", pubblicato il 4.11.2011, si legge che, se per certo, dal 1994, il paese ha compiuto significativi progressi dal punto di vista della stabilità e dello sviluppo economico, nondimeno esso è controllato da un regime fortemente autoritario, che non tollera il dissenso ed arresta ed

uccide i dissidenti; il presidente Kagame, a mezzo del suo partito, il Rwandan Patriotic Front (RPF), domina la vita politica e sociale del paese senza che il Parlamento ed il potere giudiziario rappresentino minimamente dei contrappesi al potere presidenziale. Il genocidio del 1994 ha rappresentato un punto fondamentale di partenza per la politica, regolarmente invocato per giustificare la restrizione delle libertà civili, per mettere al bando i partiti di opposizione ed arrestarne gli esponenti, in modo da ottenere risultati elettorali plebiscitari, per chiudere i principali giornali del paese e sopprimere la libertà di stampa, per reprimere l'attività delle organizzazioni non governative non gradite e costringere i loro leaders all'esilio. Nel rapporto si evidenzia, altresì, come un serissimo problema sia rappresentato dagli arresti arbitrari di oppositori politici, giornalisti, attivisti della società civile, spesso accusati di promuovere ideologie razziste e riconducibili al genocidio e come i processi gacaca, certo non rispettosi degli standards internazionali di equità processuale, abbiano offerto ampie opportunità di abuso, con false accuse utilizzate a fini estorsivi o di vendetta contro i nemici. Sul punto, giova altresì sottolineare che il documento intitolato "*Law and reality. Progress in Judicial Reform in Rwanda*", di Human Rights Watch, del luglio 2008 (doc. 4 del ricorrente) contiene un paragrafo dedicato al rischio di essere più volte giudicati per i medesimi fatti, dai tribunali ordinari e dai tribunali gacaca, la cui operatività è stata continuamente prorogata. Peraltro, nel 2008, il parlamento ruandese ha approvato una legge che punisce il reato di ideologia genocida, che, per il difetto di tassatività che connota la fattispecie astratta, si presta evidentemente a fungere da ulteriore strumento di persecuzione del dissenso. Ed ancora, nel Report di Freedom House si sottolinea come, a dispetto del proposito governativo di rimuovere dalla politica ogni implicazione di carattere etnico, al punto da considerare un tabù ogni



discussione sull'appartenenza etnica, le contrapposte recriminazioni e rivendicazioni tra etnie, in specie quella tutsi, cui appartiene e quella maggioritaria hutu, nonché tra appartenenti a ciascun gruppo etnico, siano tutt'altro che sopite. Gli Hutu lamentano, infatti, di aver subito un'emarginazione politica e sociale, conseguita anche attraverso i processi per genocidio, in specie quelli avanti alle corti Gacaca; i tutsi, nonostante la conquistata posizione di preminenza in ogni settore della vita sociale, pubblica e privata, continuano a sentirsi minacciati dagli hutu e scontano le contrapposizioni tra quanti di loro, dopo essersi rifugiati all'estero, sono tornati in Ruanda dopo il 1994 e quanti sono sopravvissuti al genocidio nel loro Paese, che si sentono discriminati rispetto ai tutsi rientrati. Informazioni di contenuto del tutto analogo sono reperibili anche nei rapporti di Amnesty Internazionale e di Human Rights Watch sul Ruanda, parimenti archiviati nel sito ecoi.net.

Alla luce di quanto sin qui sinteticamente esposto, a questo giudice appare del tutto evidente il grave pericolo di persecuzione cui sarebbe soggetto il ricorrente in caso di rientro in Patria, motivato dalla sua appartenenza all'etnia hutu, in una rilevante posizione sociale, all'epoca del genocidio (posizione confermata dal doc. 14 in allegato, tratto dal sito del Centro di ricerca umanitaria dell'Università di Milano).

a "era rettore

una scuola cattolica d'élite dove da molte generazioni si formava gran parte della classe dirigente ruandese"), appartenenza etnica che ha determinato la sua incolpazione per reati della massima gravità, dai quali è stato completamente assolto, con sentenza definitiva, dal Tribunale Penale Internazionale istituito dall'ONU, purtroppo dopo sette anni e mezzo di carcerazione preventiva. Il grande clamore suscitato in patria dalla sua

assoluzione, la circostanza che nessuno dei cittadini ruandesi prosciolti dal Tribunale Internazionale sia stato rimpatriato, il diniego di estradizione opposto da ogni Stato all'extradizione verso il Ruanda di sospetti genocidi, le preoccupanti informazioni, anche recentissime, sul sistema giudiziario ruandese e sull'introduzione dell'indeterminato reato di ideologia genocida, confermano l'attualità e concretezza del rischio per il ricorrente di subire in patria quanto meno ulteriori detenzioni, processi, violenze, se non un vero e proprio linciaggio, per fatti in ordine ai quali egli è già stato giudicato ed assolto.

Non si intende sottacere che l'UNHCR, nell'ottobre 2011, con una presa di posizione che ha peraltro suscitato fortissime rimozioni tra i rifugiati ruandesi, ha raccomandato agli Stati di invocare la clausola della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla cessazione dello status di rifugiato, per il mutamento della situazione nel paese d'origine, al fine di favorire il processo di rimpatrio, avviato anche grazie al ripristino delle relazioni tra il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo. Tuttavia, l'assoluta peculiarità della situazione del ricorrente, del resto ben percepita dalla Commissione, che si è determinata a concedere, peraltro immotivatamente, la protezione umanitaria, nonché le informazioni di carattere generale citate, escludono che alla citata raccomandazione possa attribuirsi rilevanza in relazione al caso di specie.

L'obiettivo complessità e controvertibilità delle valutazioni sottese alla presente decisione giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

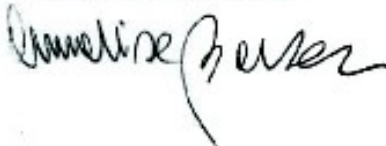
- accerta e dichiara il diritto di _____, nato a _____
(Ruanda), il _____, al riconoscimento dello status di
rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati del 28.7.1951 e del D.L.vo 19.11.2007, n. 251;

-compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Trieste il 14 gennaio 2012.

Il Giudice

dott.ssa Annalisa Barzani



TRIBUNALE DI TRIESTE
IL FUNZIONARIO
Dott. Marco COGATO

Depositata in Cancelleria il 16 GEN. 2012



Al P.M., sede, per il visto.
Trieste, 16 GEN. 2012



IL FUNZIONARIO
Dott. Marco COGATO